

### **Em 30.13 (testo 2)**

Le Regioni, in applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, nel dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 della medesima legge 161 del 2014, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, prioritariamente di quelli rivolti ad attività di assistenza e cura H12 e H24, possono prevedere, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, commi 71 e 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1 della legge 190 del 2014, la copertura di carenze di personale, anche dirigenziale, in particolare connesse al turn over, a condizione che gli eventuali maggiori oneri siano totalmente recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, di altre voci di spesa sostenute da parte degli enti interessati, compresi gli acquisti di beni e servizi. Gli effetti economici di tale deroga non rilevano ai fini delle verifiche degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO